

Registrazione di Atto Privato

Il 26/06/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXX , serie 3 , numero 518

data di stipula: 02/06/2026

ident.vo telematico: TXX26L000518000DD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94244360486

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94244360486				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

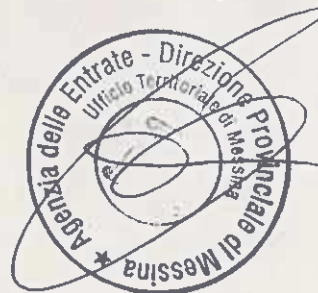
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIOLETTA MARMARA'**

L'anno 2026, il giorno 02 del mese di GIUGNO, alle ore 12.00, a seguito di regolare convocazione dei soci così come previsto dall'articolo 9 dello Statuto sociale, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale "Violetta Marmara".

La Presidente premette che è stata indetta per il giorno 02/06/2026 l'assemblea straordinaria della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **modifica dell'oggetto sociale ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 , n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e adeguamento Statuto Sociale.**
- 2) **modifica del nome dell'Associazione in "Ka Nui Lab ETS".**

La Presidente fa notare, inoltre, che è presente l'intero consiglio direttivo nelle persone dei signori:

- Eliana Camaioni;
- Enrico Terzi Lombardo;
- Vincenzo Terzi Lombardo;

e che è altresì presente l'associato Alessandro Carrozza.

Dichiara quindi che l'assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

Tutto ciò premesso, su proposta della Presidente, l'assemblea chiama a fungere da segretario il sig. Vincenzo Terzi Lombardo.

Passando alla trattazione degli ordini del giorno la Presidente Eliana Camaioni spiega ai presenti che: **"la modifica dello statuto è necessaria al fine dell'iscrizione dell'associazione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), mentre il cambio di nome in "Ka Nui Lab" si impone come una fisiologica conseguenza del mio subentro alla guida della associazione al posto dei precedenti soci fondatori."**

Il Segretario a questo punto da lettura della nuova versione dello statuto dell'associazione, di cui in precedenza era stata inviata per email la copia e invita i presenti a porre le eventuali richieste di chiarimenti.

Dopo breve discussione l'assemblea degli associati approva all'unanimità il nuovo Statuto della Associazione e il cambio di nome di "Ka Nui Lab".

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 13:00, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma.

Il presente verbale consta di un foglio, che verrà trascritto nel Libro delle adunanze delle delibere della assemblea dei soci.

Messina 2 Giugno 2026

La Presidente

Il Segretario

26 GIU. 2026

Atto registrato a Messina _____ al n. 518 Serie 3

Esattl € ATTO ESEKITE

(€ _____) di cui € _____ per imposta di bollo

L'ADDETTO
CUSMANO LARA (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale

VALERIA FERRARELLO

Prov. di delega Prot. n. 29 del 14/06/2026



STATUTO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE "ASSOCIAZIONE CULTURALE KA NUI LAB - ETS"

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile, un'associazione denominata: **"ASSOCIAZIONE CULTURALE KA NUI LAB Ente del Terzo Settore"** (o in acronimo **"ETS"**).
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Messina (ME), all'indirizzo risultante dalla relativa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Scopo e Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con l'articolo 4 del CTS.
2. Tali finalità sono realizzate mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, come specificate nel successivo articolo 3.
3. L'associazione fonda la propria attività sui principi di democraticità, uguaglianza di trattamento e partecipazione di tutti i soci, escludendo qualsiasi forma di discriminazione.

Art. 3 - Attività di Interesse Generale

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del CTS: a) **Formazione extra-scolastica**, finalizzata alla crescita personale e alla prevenzione e rimozione di situazioni di svantaggio sociale (art. 5, comma 1, **lett. d, CTS**); b) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo (art. 5, comma 1, **lett. l, CTS**); c) **formazione universitaria** e post-universitaria (art. 5, comma 1, **lett. g, CTS**); d) **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, **lett. i, CTS**); e) **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (art. 5, comma 1, **lett. f, CTS**); f) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati** (art. 5, comma 1, **lett. z, CTS**).
2. In particolare, l'associazione potrà, a titolo esemplificativo: **a)** organizzare corsi, seminari, lezioni, workshop, convegni, mostre ed eventi pubblici per la conoscenza e la divulgazione della cultura, ivi comprese pratiche spirituali e culturali affini; **b)** realizzare e diffondere pubblicazioni, rappresentazioni teatrali, film, documentari, concerti, articoli e mostre; **c)** sviluppare collaborazioni con altri enti, in particolare Enti del Terzo Settore, in Italia e all'estero, che

[Firma]
Vicepresidente
72



perseguano finalità analoghe; **d)** svolgere ogni altra attività connessa e strumentale al conseguimento delle finalità associative.

Art. 4 - Attività Diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente, e siano deliberate dall'Organo di Amministrazione.
2. L'associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità all'art. 7 del CTS.

Art. 5 - Durata

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 6 - Ammissione e Categorie di Associati

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle.
2. L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione deve motivare la deliberazione entro 30 giorni e comunicarla all'interessato, il quale può, entro 30 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 7 - Diritti e Doveri degli Associati

1. Gli associati hanno il diritto di: **a)** partecipare ed esprimere il proprio voto in Assemblea; **b)** eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi; **c)** essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; **d)** esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.
2. Gli associati hanno il dovere di: **a)** rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali; **b)** versare la quota associativa al momento della rinnovazione dell'iscrizione annuale che deve avvenire entro il mese di Febbraio di ogni anno; **c)** contribuire, con la propria condotta, al buon nome e alla realizzazione delle finalità dell'associazione.
3. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 - Perdita della Qualifica di Associato

1. La qualifica di associato si perde per mancato rinnovo dell'iscrizione, recesso, decesso o esclusione.
2. L'associato può recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione per gravi motivi, tra cui il mancato pagamento della quota associativa o comportamenti contrari alla

Vicepresidente
[Firma]
[Firma]

legge o allo statuto che arrechino danno, anche morale o di immagine, all'associazione.

4. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'associato, il quale può, entro 30 giorni, ricorrere all'Assemblea.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione: a) l'**Assemblea degli associati**; b) il **Consiglio Direttivo**; c) il **Presidente**.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e nelle modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Art. 10 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. È inoltre convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
3. La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, da inviarsi ad ogni associato almeno 7 giorni prima tramite posta elettronica o ogni altro mezzo idoneo a garantirne la prova di ricezione o, comunque, salvo che il destinatario dia conferma della ricezione.
4. L'**Assemblea ordinaria**: a) approva il bilancio di esercizio; b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in **prima convocazione** con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei voti. In **seconda convocazione**, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
6. L'**Assemblea straordinaria**: a) delibera sulle modificazioni dello statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
7. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 - Organo di Amministrazione

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea degli associati. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra gli associati.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

[Handwritten signature]
Klementina Panti, Lombardi
FH

3. Il Consiglio Direttivo può eleggere al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
4. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione dell'associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea. In particolare: **a)** attua le deliberazioni dell'Assemblea; **b)** predispone il bilancio di esercizio e, se necessario, il bilancio sociale; **c)** delibera sull'ammissione e l'esclusione degli associati; **d)** emana regolamenti interni; **e)** delibera sulle attività diverse e sulla raccolta fondi.

Art. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
3. In caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 13 - Organo di Controllo

1. La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, sarà deliberata in quanto obbligatoria - al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 30 del CTS.
2. L'Organo di Controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Potrà esercitare la revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del CTS.

Art. 14 - Revisore Legale dei Conti

1. La nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una società di revisione legale sarà deliberata al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 31 del CTS, qualora la revisione non sia già affidata all'Organo di Controllo.

TITOLO IV - VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 15 - Volontari

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.
3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 16 - Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.


Vincenzo Perri

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 - Risorse Economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: **a)** quote associative; **b)** contributi pubblici e privati; **c)** donazioni e lasciti testamentari; **d)** rendite patrimoniali; **e)** proventi da attività di raccolta fondi; **f)** proventi dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondarie e strumentali.

Art. 18 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Divieto di Distribuzione degli Utili

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Si considera distribuzione indiretta di utili ogni fattispecie prevista dall'art. 8, comma 3, del CTS.

Art. 20 - Esercizio Sociale e Bilancio

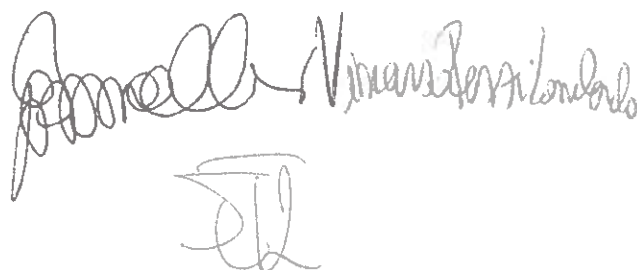
1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
4. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea e depositato presso il RUNTS.

Art. 21 - Bilancio Sociale

1. Al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 14 del CTS, l'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali, di depositarlo presso il RUNTS e di pubblicarlo sul proprio sito internet.

Art. 22 - Libri Sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) il **libro degli associati**; b) il **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea**; c) il libro delle adunanze e delle **deliberazioni dell'Organo di Amministrazione**, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali.




TITOLO VI - SCIoglimento E NORME FINALI

Art. 23 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in materia.



[Signature]
Vincenzo Perri Lombardo
Enrico Tarso Lombardo